

COMUNE DI DUE CARRARE

PROVINCIA DI PADOVA

REGOLAMENTO DEL
NIDO INTEGRATO COMUNALE
“Grandi come il mondo”

PREMESSA

Articolo 1

Principi e finalità

1. Il Comune di Due Carrare promuove la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli. A tal fine sviluppa, consolida e gestisce una rete di servizi educativi sociali, tra i quali il Nido integrato, comunicante con la scuola dell'infanzia con la quale devono mantenere collegamenti integrativi secondo un progetto comune, favorendo così una pluralità di offerte attraverso un'attività di programmazione, sperimentazione e verifica in costante collaborazione con la famiglia e le istituzioni educative territoriali.
2. Il Nido integrato è un servizio comunale, educativo e sociale di interesse pubblico, istituito ai sensi della Legge Regionale 32/90, dalla L.R. 16 agosto 2002 n. 22 e D.G.R. N.84 del 16/01/2007 rivolto alla prima infanzia. E' un luogo di educazione dove vengono stimolate le potenzialità cognitive, affettive, individuali e sociali dei bambini e il loro pieno sviluppo armonico nell'ambito di un percorso di socializzazione, apprendimento ed integrazione. Il Nido è inoltre una comunità educativa finalizzata a promuovere un sostegno adeguato alla famiglia, per agevolare l'accesso di entrambi i genitori al lavoro.
3. Nel rispetto del diritto educativo fondamentale dei genitori, gli orientamenti educativi sono attuati attraverso l'apporto di metodologie didattiche e organizzative sempre aggiornate, proposte dal personale operante con la partecipazione dei rappresentanti della comunità locale e dei genitori.
4. È riconosciuto il pieno diritto dei bambini portatori di handicap di essere accolti alla pari ed alle condizioni degli altri bambini escludendo ogni soluzione emarginante.

Capo I

Utenti e area di utenza

Articolo 2

Utenti

1. Sono ammessi al Nido integrato i bambini di età non inferiore a 12 mesi e non superiore a tre anni; la frequenza è consentita fino al compimento di tre anni e tre mesi.

Articolo 3
Area di utenza

1. Al Nido integrato sono ammessi prioritariamente i bambini residenti o domiciliati nel comune di Due Carrare, salve situazioni valutate di volta in volta dai Servizi Sociali del Comune. Esaurite le domande dei residenti, secondo i criteri successivamente indicati, ulteriore priorità viene data ai bambini non residenti con uno o entrambi i genitori che dimostrino di svolgere regolare attività lavorativa all'interno del territorio comunale.
2. I bambini che nel corso dell'anno scolastico si trasferiscono in altro comune possono continuare a frequentare l'asilo fino al termine dell'anno scolastico, a condizione che la famiglia si impegni a pagare l'intera retta prevista per i non residenti.

Articolo 4
Ricettività

1. Il Nido integrato ha una ricettività massima di 30 posti con possibilità di aumento sino al 20% come previsto da legge regionale numero 32, art. 8 comma 2 del 23.04.90 e si articola in sezioni secondo il grado di sviluppo psicofisico dei bambini.

Capo II
Modalità e criteri di ammissione

Articolo 5
Domande di iscrizione

1. Entro il 30 aprile di ciascun anno, i Servizi sociali del Comune provvedono a redigere e pubblicare il bando per le domande di inserimento tra settembre e gennaio del successivo anno educativo (stesso anno solare).
2. La domanda di inserimento tra settembre e gennaio, compilata *online* nel sito istituzionale del Comune da parte di un genitore o di un tutore, dev'essere trasmessa entro il 31 maggio successivo alla pubblicazione del bando. La domanda dev'essere accompagnata da ogni documento utile a comprovare la propria priorità di ammissione (art. 2) e a determinare il proprio punteggio nell'eventuale graduatoria di ammissione, oltre all'ISEE del nucleo familiare qualora la famiglia possa e voglia avvalersi delle rette agevolate per reddito.
3. Qualora il numero delle domande ricevute entro il 31 maggio sia superiore al numero di posti disponibili, i Servizi sociali compileranno una graduatoria di ammissione secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento. La graduatoria è resa esecutiva con determinazione

del Responsabile del Servizio e successivamente pubblicata all'Albo pretorio del Comune, affissa presso il Nido integrato e comunicata agli interessati entro il 15 giugno.

4. Qualora il numero delle domande ricevute entro il 31 maggio sia inferiore al numero di posti disponibili, e in generale quando saranno disponibili posti per l'inserimento di nuovi bambini anche in corso d'anno (e comunque entro aprile), la possibilità di presentare domande sarà aperta senza termini temporali e i bambini saranno ammessi entro il mese successivo alla domanda, secondo l'ordine di presentazione e fino all'esaurimento dei posti disponibili. L'ammissione all'inserimento a anno educativo già iniziato sarà comunicata tempestivamente ai richiedenti qualora ne esista la possibilità.
5. Non sono previste procedure ordinarie per gli inserimenti da maggio al termine dell'anno educativo: i Servizi sociali dovranno valutare singolarmente eventuali richieste in tal senso.
6. Entro quindici giorni dalla comunicazione della graduatoria o dell'ammissione all'inserimento, le famiglie devono confermare l'intenzione di iscrivere il proprio figlio tramite il pagamento della quota di iscrizione determinata di anno in anno dalla Giunta comunale e debitamente comunicata. Tale quota è dovuta a ogni inserimento, anche nel caso di un ritiro e una successiva reinscrizione durante lo stesso anno educativo.
7. L'ammissione agli anni successivi al primo è automatica per i bambini che già frequentano il Nido integrato e risultano in regola con i pagamenti delle rette; resta dovuto il pagamento della quota di iscrizione alla comunicazione della graduatoria o dell'ammissione all'inserimento.

Articolo 6

Graduatoria e lista d'attesa

1. Nel caso in cui le domande superi quello dei posti disponibili, la graduatoria prevista dal precedente Articolo 4, comma 3, è redatta secondo i seguenti criteri generali.
2. È data precedenza assoluta a:
 - bambini portatori di *handicap* certificati dal competente servizio dell'ULSS ai sensi della L. 104/92, art. 3, comma 3;
 - bambini il cui nucleo familiare presenti una situazione socio-ambientale, segnalata e documentata a cura dei competenti Servizi sociali, tale da essere di serio pregiudizio per un sano sviluppo psicofisico del bambino stesso;
 - bambini con uno dei genitori portatore di *handicap* avente connotazione di gravità o di comprovata invalidità pari almeno al 75%.
3. A tutte le altre domande è assegnato un punteggio secondo i seguenti elementi di valutazione della situazione familiare in essere al momento della presentazione della domanda:
 - a. Bambino orfano di entrambi i genitori o vittima di femminicidio punti 20

- | | |
|---|------------|
| b. Bambino convivente con un solo genitore e altre situazioni di disagio economico- lavorativo sociale e ambientale segnalate e documentate | punti 5-15 |
| c. Bambino con i genitori lavoratori: | |
| • entrambi a tempo pieno | punti 12 |
| • uno a tempo pieno, uno <i>part-time</i> | punti 8 |
| • entrambi <i>part-time</i> | punti 6 |
| d. Bambino con entrambi i genitori lavoratori e studenti di scuole pubbliche, paritarie o legalmente riconosciute, o Università limitatamente alla prima laurea | punti 5 |
| e. Un genitore lavoratore e un genitore disoccupato | punti 2 |
| f. Entrambi i genitori disoccupati percettori di ammortizzatori sociali | punti 1 |
| g. Mamma in gravidanza (almeno al terzo mese) al momento dell'iscrizione | punti 4 |
| h. Per ogni fratello di età inferiore a 6 anni compiuti | punti 4 |
| i. Per ogni fratello di età compresa tra 6 e 10 anni compiuti | punti 2 |
| j. Famiglie con più di tre figli minori che non abbiano fruito dei punteggi previsti alle lettere e) o f) | punti 2 |

Le domande che risultassero riportare lo stesso punteggio saranno ordinate in base prima all'ISEE (in ordine crescente a partire dal più basso) e, a seguire, al numero di Protocollo.

4. Su relazione e proposta dei Servizi sociali e con determinazione del Responsabile del Servizio, possono essere inseriti al Nido integrato bambini che vivono gravi situazioni di disagio psicofisico o sociale attestato dai presidi socio-sanitari pubblici, anche a prescindere dalla collocazione in graduatoria.
5. Allo scopo di assicurare aderenza alle mutevoli condizioni socio-economiche della cittadinanza utente, i criteri di cui al comma 1 e 2 e la relativa tabella applicativa possono essere modificati dalla Giunta comunale ogni dodici mesi, sentito il Comitato consultivo e di verifica.
6. Qualora i posti disponibili per l'inserimento al Nido integrato risultino insufficienti a coprire le richieste, la parte rimanente della graduatoria costituisce una lista d'attesa, pubblicata all'Albo pretorio del Comune, affissa presso il Nido integrato e comunicata agli interessati. La lista d'attesa rimane valida per un solo anno educativo ed è aggiornata con l'inserimento delle eventuali domande di inserimento primaverile, alle quali è attribuito un punteggio calcolato con gli stessi criteri del precedente comma 2. A mano a mano che si liberino posti disponibili, è disposto l'inserimento dei bambini secondo l'ordine della lista d'attesa con le stesse modalità dell'Articolo 4, comma 4.

Articolo 7 Tariffe

1. Il servizio è soggetto al versamento della retta mensile, pagabile entro il giorno 15 di ciascun mese di frequenza. Qualora il primo inserimento avvenga nella seconda metà del mese (dal giorno 16 in poi), la retta del mese corrispondente è ridotta del 40%.
2. Le rette sono deliberate annualmente dalla Giunta comunale. Per la determinazione della quota agevolata a carico delle famiglie, si fa riferimento alle condizioni economiche del nucleo familiare, applicando il Regolamento comunale per l'erogazione di prestazioni sociali agevolate, con particolare riferimento al calcolo dell'ISEE. La retta applicata rimane valida per l'intero anno educativo, anche in presenza di eventuali variazioni dell'ISEE, salve variazioni della condizione lavorativa dei genitori.
3. Alle famiglie che non producono l'autocertificazione dell'ISEE è applicata la retta massima. Qualora l'autocertificazione sia presentata in un secondo tempo, la retta sarà rideterminata a partire dal mese successivo alla data di presentazione e resterà valida per il resto dell'anno educativo.
4. Nel caso in cui un bambino frequenti il Nido contemporaneamente a un fratello o sorella maggiore, la sua retta relativa a ogni mese di frequenza contemporanea è ridotta del 30%.
5. Possono essere stipulate convenzioni con altri comuni per applicare la rette previste per i residenti anche a eventuali bambini residenti in quei comuni e iscritti al Nido integrato.
6. Nel caso che un bambino rimanga assente per una malattia che duri più di 20 giorni consecutivi, la famiglia può presentare entro 15 giorni dalla data di rientro del bambino una richiesta di riduzione della retta dovuta per i mesi nei quali l'assenza si è verificata. La richiesta dev'essere accompagnata da un certificato medico del Pediatra di libera scelta. Per ciascun mese che comprenda giorni di assenza, la retta è ridotta del 50% in proporzione al rapporto tra gli effettivi giorni di assenza e i giorni di servizio del mese (si veda l'esempio nel riquadro in calce al presente regolamento); la riduzione complessiva è applicata alla successiva retta dovuta.
7. Qualora gli utenti non ottemperino al pagamento delle rette dovute, l'Amministrazione provvede al recupero della somma secondo la vigente normativa.

Articolo 8

Ritiro e esclusioni

1. I genitori che intendano ritirare il bambino dal Nido integrato devono trasmettere al Protocollo la relativa comunicazione, indirizzata al Responsabile dei Servizi sociali del Comune, entro il giorno 15 dell'ultimo mese di frequenza.
2. In caso di ritiro, la retta è dovuta fino all'ultimo mese di frequenza; qualora la domanda di ritiro sia presentata successivamente al giorno 15 del mese, l'ultimo mese di frequenza è considerato il successivo.

3. I Servizi sociali possono decidere, con determinazione del Responsabile del Servizio, di escludere un bambino dal Nido integrato per uno dei seguenti motivi:
- frequenza ingiustificatamente irregolare;
 - assenze non giustificate superiori a un mese;
 - ripetute inadempienze al Regolamento;
 - mancato inizio della frequenza alla data assegnata senza giustificato motivo;
 - mancato pagamento di due rate mensili, previa formale diffida da inviare dieci giorni prima dell'esclusione (e salva la formazione dei relativi ruoli previsti all'Articolo 6, comma 6).

L'esclusione viene comunicata in forma scritta ai genitori con almeno sette giorni di anticipo rispetto alla data di esclusione.

4. In caso di esclusione, la retta è dovuta fino al mese del giorno precedente la data di esclusione dal Servizio.
5. Qualora un ritiro sia conseguenza di interventi dell'autorità giudiziaria o amministrativa per la tutela del minore, i Servizi sociali, con determinazione del Responsabile del Servizio, possono esonerare la famiglia dal pagamento, in parte o del tutto, della retta relativa all'ultimo mese di frequenza.

Capo III

Norme di funzionamento

Articolo 9

Norme di funzionamento

1. La gestione del Nido integrato può essere affidata in appalto o in concessione, secondo le procedure previste dalla normativa in vigore.
2. La procedura di affidamento della gestione in appalto o in concessione comprende tutti gli aspetti operativi del funzionamento del Nido integrato, inclusi, a titolo di esempio, i servizi di pulizia e di ristorazione.
3. In caso di appalto o concessione, è compito del gestore verificare la validità delle necessarie autorizzazioni per l'esercizio del Servizio, e eventualmente provvedere al loro rinnovamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa in vigore e in particolare dalle norme regionali in tema di accreditamento istituzionale.

Articolo 10

Calendario educativo

1. L'anno educativo inizia i primi giorni del mese di settembre e si conclude alla fine del mese di luglio. Il Nido integrato è aperto nei giorni non festivi, dal lunedì al venerdì, per la durata dell'intero anno educativo, salvi i casi di chiusura indicati nel calendario fissato dalla Giunta Comunale.
2. Nella prima settimana di apertura dopo la pausa estiva, per favorire l'ambientamento graduale dopo la vacanza, il Nido integrato può prevedere un orario di frequenza ridotto.
3. Il calendario del Nido integrato viene annualmente fissato dai Servizi sociali, sentiti il Comitato consultivo e di verifica e la Giunta comunale; il gestore provvede a distribuirlo ai genitori entro il primo giorno dell'anno educativo e comunque in occasione della prima riunione generale.

Articolo 11

Orari

1. Il servizio giornaliero a tempo pieno si svolge con l'entrata dalle 7.30 e non oltre le 9.00 e con l'uscita dalle 15.30 e non oltre le 16.00. Il servizio a tempo parziale si svolge con il medesimo orario di entrata e con l'uscita dalle 12.30 e non oltre le 13.00.
2. Possono essere attivati un servizio a tempo parziale pomeridiano o un orario prolungato fino alle ore 18.00, sulla base di almeno 6 domande presentate da genitori che ne documentano la necessità. I genitori che richiedono tali servizi si impegnano, in caso di attivazione, a garantirne la frequenza per l'intero anno educativo.
3. In qualsiasi momento dell'anno scolastico è possibile chiedere il cambiamento da una modalità oraria di frequenza a un'altra, motivando adeguatamente le ragioni che rendono necessario il cambiamento. La richiesta di passaggio alla nuova modalità oraria sarà accolta in base alla compatibilità con l'organizzazione interna del Nido integrato e sarà effettiva dal mese successivo all'eventuale accoglimento.
4. Con l'esclusione del periodo di inserimento, i bambini possono uscire prima dell'orario previsto per motivate esigenze, previo accordo con le educatrici. Qualora dopo l'orario di chiusura del servizio un bambino non sia ancora stato ritirato, l'educatrice presente è tenuta a prolungare la permanenza in servizio in attesa che la famiglia venga reperita. L'Ente concessionario o affidatario può segnalare tali ritardi ai Servizi sociali, che valuteranno eventuali provvedimenti (l'applicazione della retta prevista per il tempo prolungato o, nei casi più gravi, l'esclusione dal servizio).

Capo IV

Comitato consultivo e di verifica

Articolo 12

Composizione del Comitato consultivo e di verifica

1. Il Nido integrato può essere affidato o concesso dal Comune di Due Carrare a un ente esterno, selezionato tramite le procedure previste dalla Legge in vigore. In quanto Ente affidante o concessionario, l'Amministrazione comunale di Due Carrare vigilerà attraverso il Comitato consultivo e di verifica sulle attività organizzative e didattiche del Nido integrato.
2. Il Comitato consultivo e di verifica è così composto:
 - l'Assessore alle Politiche sociali o all'Istruzione;
 - il Responsabile dei Servizi sociali del Comune;
 - due consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di opposizione;
 - i rappresentanti dei genitori di bambini frequentanti il Nido integrato;
 - un rappresentante dell'Ente affidatario o concessionario;
 - un rappresentante degli educatori.
3. I consiglieri comunali membri del Comitato consultivo e di verifica vengono nominati dal Consiglio comunale e restano in carica fino alla fine del loro mandato o alle loro dimissioni.
4. I rappresentanti dei genitori sono nominati dall'Assemblea dei genitori, con le modalità indicate all'Articolo 15.
5. Il rappresentante dell'Ente affidatario o concessionario è indicato dall'Ente stesso tramite una comunicazione presentata al Protocollo del Comune. Resta in carica per l'intero periodo di affidamento o concessione; dopo non meno di sei mesi dalla sua nomina, l'Ente gestore ha la facoltà di comunicare la sua sostituzione.
6. Il rappresentante degli educatori è nominato dal Collegio degli operatori, che ne comunica tempestivamente la nomina al Protocollo del comune. Resta in carica fino alla fine dell'anno educativo, o alle sue dimissioni, o nel caso di cessazione del suo rapporto di lavoro con l'Ente affidatario o concessionario.
7. Il Comitato consultivo e di verifica si riunisce di norma presso la Sede comunale; il Presidente può tuttavia convocarne le riunioni tramite modalità telematiche, sincrone o asincrone.
8. Il Comitato consultivo e di verifica può deliberare a maggioranza semplice dei presenti la decadenza di membri che siano risultati assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive.
9. È cura di ciascuna delle componenti rappresentate nel Comitato consultivo e di verifica provvedere alla sostituzione dei propri rappresentanti decaduti o dimissionari, con le stesse modalità previste per la loro nomina. I componenti decaduti o dimissionari rimangono provvisoriamente in carica fino alla nomina dei loro successori.

Articolo 13

Compiti del Comitato consultivo e di verifica

1. Spetta al Comitato consultivo e di verifica:

- eleggere nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi membri il Presidente, scelto tra i rappresentanti dei genitori;
- presentare annualmente alla Giunta comunale la relazione sull'attività svolta e proposte che interessino il funzionamento del Nido integrato;
- controllare che avvenga una reale integrazione tra il Nido integrato e la Scuola materna;
- prendere atto della graduatoria formulata dai Servizi sociali, verificando l'esatta applicazione dei criteri previsti nel presente regolamento;
- promuovere attività di informazione rivolte alle famiglie, anche al fine di esaminare le questioni relative all'aspetto socio-educativo e formativo del bambino;
- vigilare sull'andamento generale del Nido integrato, prendendo in esame le osservazioni, i suggerimenti e i reclami che siano inerenti al funzionamento della struttura;
- partecipare all'elaborazione dei piani di sviluppo comunali relativi all'infanzia.

Articolo 14

Disciplina delle sedute del Comitato consultivo e di verifica

1. In ciascuna seduta del Comitato consultivo, il Presidente nomina un Segretario verbalizzante, che dovrà trasmettere il resoconto della riunione al Protocollo del Comune entro 15 giorni.
2. Entro 30 giorni da ogni variazione del Comitato consultivo e di verifica, il Presidente convoca una riunione del Comitato nel corso della quale eleggere o confermare il Presidente stesso.
3. In caso di decadenza del Presidente del Comitato consultivo e di verifica, le sue funzioni sono svolte temporaneamente dall'altro rappresentante dei genitori o, in subordine, dall'Assessore componente più anziano.

Articolo 15

Compiti del Presidente del Comitato consultivo e di verifica

1. Sono funzioni del Presidente:

- rappresentare il Comitato consultivo e di verifica;
- convocare e presiedere il Comitato consultivo e di verifica;
- predisporre l'Ordine del giorno;
- convocare e presiedere l'Assemblea dei Genitori, sentito il Comitato consultivo e di verifica;
- curare l'applicazione del Regolamento e l'osservanza delle deliberazioni comunali;
- dare esecuzione alle decisioni del Comitato consultivo e di verifica.

Articolo 16

Ricorsi

1. Contro la formazione delle graduatorie o altre determinazioni è ammesso il ricorso al Responsabile dei Servizi sociali, mediante presentazione al Protocollo del Comune, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo comunale e del Nido integrato o della eventuale notifica agli interessati.
2. Eventuali ricorsi contro le decisioni e le determinazioni del Servizi sociali del Comune potranno essere presentati in via amministrativa o giurisdizionale nei termini di legge.

Capo V

Organi di partecipazione e organizzazione

Articolo 17

Assemblea dei Genitori

1. L'Assemblea dei Genitori (in breve, l'Assemblea) è formata dai genitori dei bambini ammessi al Nido integrato.
2. All'Assemblea possono partecipare senza diritto di voto il Sindaco, o un suo delegato, e gli operatori del Nido integrato.
3. L'Assemblea è pubblica ed è convocata, almeno una volta l'anno, dal Presidente del Comitato consultivo e di verifica e ogni altra volta il Comitato consultivo e di verifica lo ritenga opportuno, mediante un avviso affisso all'albo del Nido integrato e inviato direttamente alle famiglie almeno cinque giorni prima della data stabilita. L'avviso deve indicare gli argomenti all'Ordine del giorno.
4. L'Assemblea può essere convocata su richiesta scritta di almeno un terzo delle famiglie dei minori ammessi al Nido, con indicazione degli argomenti da porre all'Ordine del giorno.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di metà delle famiglie utenti più una e in seconda convocazione da almeno un terzo delle famiglie.

6. Le riunioni dell'Assemblea avvengono nei locali del Nido integrato e in orari compatibili con le esigenze di lavoro dei genitori. Qualora non possano essere individuati locali adatti nel Nido integrato, possono essere utilizzati locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.
7. Sono compiti dell'Assemblea:
 - valutare l'andamento generale del Nido integrato;
 - discutere le questioni attinenti all'educazione e al ruolo del servizio;
 - eleggere i propri rappresentanti.
8. I rappresentanti dei genitori sono eletti per scrutinio segreto e restano in carica fino alla fine dell'anno educativo, o fino alle loro dimissioni, o fino a che non cessano di essere utenti del servizio. I due rappresentanti non possono appartenere allo stesso nucleo familiare, né essere consiglieri comunali o dipendenti dell'Ente affidatario o concessionario.
9. Il Presidente del Comitato consultivo e di verifica può scegliere di far eleggere i rappresentanti dei genitori anche senza riunire l'Assemblea, tramite un'urna collocata nell'area di accoglienza del Nido per almeno una settimana. Se si sceglie tale modalità, il voto è valido solo se espresso da più di metà delle famiglie utenti, certificate tramite una firma su un modulo appositamente redatto.
10. A seguito di ogni riunione dell'Assemblea e di ogni votazione, il Presidente provvede a trasmetterne un resoconto al Protocollo del Comune, riportando in particolare l'esito di ogni eventuale votazione e ogni conclusione raggiunta.

Articolo 18

Collegio degli Operatori

1. Il Collegio degli Operatori (in breve, il Collegio) è formato da tutto il personale del Nido integrato che partecipa alla funzione educativa, compreso il personale ausiliario secondo il metodo del lavoro di gruppo.
2. Il Collegio opera in riunioni informali e ha i compiti di:
 - verificare che il proprio lavoro e i ritmi organizzativi del Nido integrato rispondano adeguatamente alle esigenze di ogni bambino e alle linee guida stabilite dall'Amministrazione comunale;
 - elaborare e discutere metodi e contenuti educativi con l'Assemblea e il Comitato consultivo e di verifica, recependo le indicazioni e le proposte di quest'ultimo;
 - proporre l'acquisto del materiale didattico e di consumo per assicurare la migliore attuazione delle finalità del Nido integrato;

- eleggere il proprio rappresentante nel Comitato consultivo e di verifica.

Articolo 19
Ufficio preposto

1. L'ufficio comunale preposto al Nido integrato è l'Ufficio dei Servizi sociali, che ha il compito di sovrintendere alla gestione del servizio, in collaborazione con gli altri uffici comunali e con il Comitato consultivo e di verifica.

Capo VI
Servizio igienico sanitario

Articolo 20
Vigilanza sanitaria

1. La vigilanza igienico sanitaria del Nido integrato è affidata dal Comune al personale sanitario dell'ULSS competente.
2. La definizione di eventuali forme riabilitative, la programmazione degli interventi e la periodicità dei controlli sanitari vengono concordate dall'Ente gestore, dagli organismi tecnici comunali e dalla competente ULSS insieme con le famiglie e gli organismi di gestione sociale.
3. L'organico del Nido dovrà essere rinforzato da operatori messi a disposizione dall'ULSS per l'inserimento e l'assistenza di bambini portatori di *handicap* opportunamente segnalati dai servizi di riabilitazione.

Articolo 21
Servizio sanitario

Sono compiti del servizio sanitario della competente ULSS:

- la visita dei minori prima dell'ammissione al Nido integrato;
- la prescrizione delle tabelle dietetiche per tutti i minori e in particolare per i minori con intolleranze alimentari o allergie;

- la vigilanza sull'igiene e profilassi per impedire il diffondersi di malattie;
- il collegamento con le strutture riabilitative per i bambini portatori di handicap;
- l'espletamento di altri incarichi che vengono affidati dall'autorità sanitaria.

Capo VII

Il personale

Articolo 22

Personale

1. Ferme restando le norme in vigore, la pianta organica del personale dovrà assicurare la presenza di un educatore ogni otto bambini.
2. I compiti del personale educativo sono:
 - favorire i processi formativi e relazionali dei bambini, attraverso la progettazione educativa e didattica;
 - realizzare le attività educative e ludiche;
 - verificare costantemente gli obiettivi e i risultati;
 - il continuo aggiornamento professionale e culturale, come previsto dalla normativa vigente;
 - assicurare ai bambini cure adeguate nel rispetto delle esigenze e dei ritmi psico-biologici di ciascuno.
3. I compiti del personale ausiliario sono:
 - curare la pulizia e l'ordine degli spazi interni ed esterni, dell'attrezzatura e del guardaroba;
 - prestare la necessaria collaborazione al personale educativo nei momenti del pasto e del risveglio dei bambini;
 - partecipare, compatibilmente con le esigenze del servizio, alle attività educative e didattiche;
 - prestare aiuto in cucina per la preparazione dei pasti;
 - partecipare ai corsi di aggiornamento e formazione insieme con il personale educativo e a altri aggiornamenti previsti per tale ruolo.

Articolo 23

Altre disposizioni

1. Per quanto non contemplato o in deroga al presente regolamento le decisioni saranno prese a insindacabile giudizio del Responsabile dei Servizi sociali, anche in accordo con l'Amministrazione comunale, salve prescrizioni sovraordinate.

2. Il trattamento dei dati personali avviene secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di protezione dei dati personali e tutela della *privacy*.

ESEMPIO DI RIDUZIONE DELLA RETTA PER MALATTIA

Marco (retta mensile di 400 euro) rimane assente dal Nido dal 18 marzo (primo giorno di assenza) all'11 aprile (rientro il 12). La sua malattia è durata in totale 24 giorni (più di 20), quindi ha diritto alla riduzione del 50% della retta, pari a 200 euro, per ciascuno dei due mesi, in proporzione ai giorni di effettiva assenza.

Supponiamo che il Nido sia aperto (escludendo sabati, domeniche e festività) 21 giorni in marzo e 22 giorni in aprile: di questi, Marco è rimasto assente (di nuovo, escludendo sabati e domeniche) 10 giorni su 21 in marzo e 9 giorni su 22 in aprile. La riduzione complessiva della retta a cui Marco ha diritto è perciò:

$$[(10 / 21) + (9 / 22)] \times 200 = 177,06 \text{ euro.}$$

La retta dovuta da Marco per il mese di maggio sarà perciò pari a $400 - 177,06 = 222,94$ euro.